



Sportello Unico Attività Produttive

**ORDINANZA N. 161**

**IL SINDACO**

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 92 del 17/06/2010;

SENTITI i rappresentanti delle categorie interessate;

RITENUTO opportuno apportare alcune modifiche alla disciplina contenuta nell'Ordinanza richiamata;

VISTO al riguardo il parere favorevole, espresso dal Servizio Ambiente – Igiene dell'Abitato e del Suolo di questo Comune in data 05/08/2010;

VISTO l'art. 9 del del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede la possibilità per l'Autorità di Pubblica Sicurezza di impartire prescrizioni nel pubblico interesse;

CONSIDERATO che le attuali tipologie di apparecchi da trattenimento installabili nei pubblici esercizi prevedono, sempre più, giochi con probabilità di perdite o vincite in denaro rilevanti e che ciò, facendo leva sul bisogno di speranza dell'individuo, può avere ricadute negative sulla popolazione, anche giovanile, sia dal punto di vista economico, sia per la possibilità di sviluppare forme di dipendenza dal gioco, sia per i disagi familiari che possono derivare da una pratica incontrollata di tale forma di svago;

RITENUTO, pertanto, necessario disciplinare l'installazione degli apparecchi da trattenimento ex art.110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi e degli internet point, anche con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, e l'orario giornaliero di esercizio degli apparecchi da trattenimento ex art.110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., installati negli altri pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

DATO ATTO che le misure e le prescrizioni impartite con la presente ordinanza sono dettate a salvaguardia della popolazione, soprattutto giovanile, dell'ordine e della sicurezza pubblica e nel pubblico interesse;

**ORDINA**

Pagina 1 di 4



ART. 1  
(ORARIO GIORNALIERO DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI ED DEGLI INTERNET  
POINT)

Le sale giochi e gli internet point, anche con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, devono rispettare il seguente orario massimo giornaliero di esercizio:

apertura ore 10,00

chiusura ore 01,00 del giorno successivo.

L'attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande annessa agli esercizi in questione potrà essere svolta solo negli orari fissati per l'attività prevalente di svago e trattenimento.

Per comprovate necessità e per singoli casi, può essere ordinata l'effettuazione di un orario inferiore a quello massimo autorizzabile.

Entro sei mesi dall'inizio dell'attività dovrà essere consegnato all'Ufficio Ambiente una Relazione di Clima Acustico con misure in situ sia nel periodo diurno, sia in quello notturno in modo da dimostrare il rispetto dei limiti previsti del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Tolentino.

La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Il titolare o il gestore della sala giochi o dell'internet point ha l'obbligo:

- di fissare, all'atto della Denuncia Inizio Attività o della domanda per ottenere la licenza, l'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale e l'orario di esercizio che intende effettuare entro i limiti temporali massimi stabiliti dalla presente ordinanza;
- di esporre in luogo ben visibile un cartello nel quale siano indicati gli orari di apertura e di chiusura e l'eventuale giorno di chiusura infrasettimanale;
- di esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'autorità competente al rilascio della licenza.

ART. 2  
(LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE)

Nelle sale giochi e negli internet point, con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, sono vietate:

- la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni sedici (16), anche in presenza di familiari;





- la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

### ART. 3

#### (ORARIO GIORNALIERO DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO INSTALLATI NEGLI ALTRI PUBBLICI ESERCIZI)

Gli apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e l'eventuale terminale collegato ad internet messi a disposizione dei soci o della clientela, rispettivamente, nei circoli privati o nei pubblici esercizi, diversi dalle sale giochi e dagli internet point, potranno essere utilizzati dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno successivo. Dopo tale orario tali apparecchi dovranno essere inderogabilmente disattivati.

### ART. 4

#### (INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO E DEI TERMINALI COLLEGATI AD INTERNET)

L'installazione degli apparecchi da trattenimento e dei terminali collegati ad internet è consentita esclusivamente all'interno del pubblico esercizio.

Alle sale giochi e agli internet point, anche con annesse attività secondarie di somministrazione di alimenti e bevande, non può essere rilasciata autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, altresì agli stessi non può essere consentito l'uso di aree esterne all'esercizio, anche se private, per l'installazione di giochi.

Le sale giochi e gli internet point debbono distare almeno ml. 150 da scuole, ospedali, case di riposo e luoghi di culto. Le distanze sono misurate considerando il percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di ingresso.

I titolari e i gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i circoli privati in possesso della denuncia di inizio attività per l'impiego di apparecchi e congegni automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S., non possono detenere presso i locali dove svolgono l'attività più di:

- 2 apparecchi, se l'esercizio ha una superficie di somministrazione fino a 40 mq;
- 3 apparecchi, se l'esercizio ha una superficie di somministrazione fino a 70 mq;
- 4 apparecchi, se l'esercizio ha una superficie di somministrazione oltre 70 mq.

Gli esercizi di cui al comma precedente potranno mettere a disposizione della clientela un solo terminale di rete collegato ad internet a condizione che abbiano ottenuto la licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S.. Ai fini della individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni automatici installabili nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel computo della superficie di somministrazione non concorre quella occupata esternamente all'esercizio per l'eventuale allestimento di dehors. La detenzione di un numero maggiore di apparecchi e/o



di terminali di rete collegati ad internet configura prevalenza delle attività di sala giochi e/o di internet point rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 5  
(SANZIONI)

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applica quanto previsto dagli artt. 17/bis., 17/ter, 17/quater, 17/qinques e 17/sexies del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

ART. 6  
(ABROGAZIONI)

E' abrogata la precedente Ordinanza n. 92 del 17/06/2010.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito internet del Comune ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito stesso.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento:

1) sia notificato:

- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando dei Carabinieri di Tolentino;

2) sia trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - di Macerata.

Tolentino, li 05-08-2010



IL SINDACO  
Dott. Luciano RUFFINI